

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2023, n. 11

“Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1451 DEL 23/10/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5)

1. L’articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 è sostituito con il seguente:

“Art. 6 (Avvocato Coordinatore e Dirigenti legali)

1. L’Avvocato Coordinatore e i Dirigenti legali partecipano alla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento per i soli giudizi in cui risultano direttamente officiati della rappresentanza e difesa della Regione Puglia, nella misura e con le modalità stabilite all’articolo 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 novembre 2023

EMILIANO